ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VITTORIO DE SETA"

SELLIA MARINA - SOVERIA SIMERI

*Via Cavour - 88050 Sellia Marina (CZ) - Tel **0961**964134 - Fax **0961**964084*
C.F. 97035130794 - Codice Ministeriale CZIC848003
Mail: czic848003@istruzione.it - PEC: czic848003@pec.istruzione.it
Sito WEB: http://www.icselliamarina.gov.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO

(Aggiornato e approvato dal Collegio dei Docenti del 10/12/2025 e del Consiglio d'Istituto del 11/12/2025)

Articolo 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

1. **Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare:**
   - Art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;
   - Legge 11 novembre 1975, n. 584 - Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico;
   - C.M. n. 05.10.1976, n. 69 - In sede di applicazione della legge n. 584 dell'11 Novembre 1975 ;
   - Legge 689/1981 - Legge di depenalizzazione;
   - D.P.C.M. 14/12/1995 - Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici;
   - Decreto Legislativo 30.12.1999, N. 507 - Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999 n° 205;
   - Legge 28/12/2001, n. 448 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;
   - Legge 16.01.2013 n. 3 art. 51 come modificato dall'art. 4 del D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca
   - Legge 16.11.2003, n. 3 - Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;Legge 31.10.2003, n. 306 – Disposizione per l'adempimento di obblighi derivanti dell'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;
   - Atti di Intesa Stato Regioni in materia di divieto di fumo del 21.12.95, 24.03.03, 16.12.04;
   - Legge 30.12.2004, n. 311;
   - Circolare n. 2/SAN 2005 del 14.01.2005;
   - Circolare n. 2/SAN 2005 del 25.01.2005;
   - Legge Finanziaria 2005;
   - D.I. del 01.02 2001, n. 44 - Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
   - D.L.vo 30.03.2001, 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
   - C.C.N.L. del 29.11.2007 – Comparto Scuola
   - Decreto Legislativo 81/2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
   - CCNL scuola 2006-2009 – Comparto Scuola;
   - D.L. 12.09.2013 n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (Convertito da L. 128/2013)

Articolo 2 – FINALITÀ

1. **Il presente Regolamento ha una finalità non coercitiva, ma educativa e ha lo scopo di:**
   a. garantire la salute della comunità scolastica e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica, così sancito in generale dall'art. 32 della Costituzione, dal Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modifiche apportate dal D. Leg.vo 81/2008 nonché dal D.L 104/2012;
   b. dissuadere dal fumo prevedendo l'abitudine;
   c. sostenere i fumatori a smettere di fumare;
   d. garantire un ambiente scolastico salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
   e. fare della scuola un ambiente "sano" , fondato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
   f. promuovere attività educative sul rispetto e cura della propria e altrui persona, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute e opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa; PTOF dell'Istituzione Scolastica;
   g. far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (legge 11 novembre 1975 n. 584 e successive modifiche, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 Legge 16/01/2013 n° 3 art. 51 come modificato dall'Art. 4 del D.L. 12/09/2013 n° 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) in tutti i locali, nelle strutture, nei cortili, pertinenze di ogni sede scolastica;
   h. dare visibilità alla politica sul fumo adottata, attivando interventi di informazione e sensibilizzazione.

Articolo 3 – AMBIENTI SCOLASTICI SOGGETTI AL DIVIETO E DESTINATARI

1. Il divieto di fumo è esteso anche alle sigarette elettroniche e riguarda tutti i locali dell'istituto nonché tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'Istituto.
2. Destinatari del presente Regolamento e delle disposizioni in esso contenute sono gli studenti ed il personale operante presso l'Istituto, nonché tutti i soggetti che frequentano a qualsiasi titolo gli edifici e gli spazi di cui al precedente comma.

Articolo 4 – RESPONSABILI DELL'OSSERVANZA DEL DIVIETO

1. La Circolare del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 specifica che gli obblighi di legge (attività di vigilanza, di accertamento e di contestazione) ricadono sui soggetti responsabili della struttura o sui loro delegati.
2. Il Dirigente Scolastico, responsabile della gestione dell'istituto, è tenuto a:
   a. Individuare il personale incaricato dell'accertamento dell'infrazione e della verbalizzazione della sanzione amministrativa;
   b. Provvedere alla nomina per iscritto, con apposito atto, dei suddetti Agenti accertatori, specificando i compiti attribuiti;
   c. Dare disposizioni relativamente all'esposizione dei cartelli informativi in merito al divieto;
   d. Curare la diffusione dell'informazione in merito al divieto, al regolamento attuativo ed alle sanzioni previste verso tutti gli utenti.
3. Il numero degli agenti accertatori dovrà essere adeguato alla logistica dell'Istituto.
4. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre Autorità preposte all'osservanza del divieto (Polizia amministrativa Locale, Ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria ….).

Articolo 5 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

1. I nominativi dei responsabili preposti all'applicazione del divieto nella scuola, in attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D. P. C. M. 14 /12 /1995, individuati con determinazione del Dirigente Scolastico;
2. Essi restano in carica per un anno scolastico.
3. L'incarico a svolgere le funzioni ed i compiti di cui sopra non può, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
4. È compito dei responsabili preposti:
   a. Favorire e sostenere iniziative rivolte all'Educazione alla Salute;
   b. Vigilare sull'osservanza del divieto;
   c. contestare le infrazioni seguendo la procedura di cui al successivo art.6;
   d. Redigere in triplice copia il verbale di contestazione dell'infrazione, che deve contenere:
      - gli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta,
      - l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
   e. Dare disposizioni alla Segreteria Amministrativa, quando necessario, affinché provveda alla notifica del verbale, da effettuarsi entro 90 giorni dalla data di contestazione.

5. In caso di contestazione d'infrazione al divieto, qualora il trasgressore lo richiede, l'incaricato è tenuto a esibire l'atto di nomina, unitamente a un valido documento di riconoscimento.
6. Tutto il personale della scuola è tenuto a collaborare alla vigilanza. A tal fine dovrà essere posta particolare cura alla sorveglianza/vigilanza durante l'intervallo anche all'esterno dell'edificio e nei cambi di lezione. Si dovrà evitare, come previsto nel Regolamento di Istituto sulla vigilanza, di far uscire dalla classe più ragazzi contemporaneamente.

Art. 6 - PROCEDURA DI ACCERTAMENTO, CONTESTAZIONE, VERBALIZZAZIONE E NOTIFICA DELLE INFRAZIONI

1. La violazione deve essere contestata con tempestività al trasgressore da parte dei soggetti responsabili dell'accertamento compilando in ogni sua parte, in triplice copia, il prestampato verbale al presente regolamento.
2. Nei casi di violazione gli incaricati dovranno svolgere le seguenti attività:
   a. accertare l'infrazione;
   b. accertare l'età del trasgressore;
   c. contestare al trasgressore la violazione attraverso il verbale di accertamento da redigere in triplice copia, con le seguenti modalità:

Potendo procedere a contestazione immediata:

- Se il trasgressore è maggiorenne, si redige il verbale consegnando trasgressore la prima copia, per il versamento della sanzione.
- Se il trasgressore è minorenne, dopo aver compilato il verbale si invia alla famiglia copia del verbale.

In caso d'impossibilità di constatazione immediata , dopo aver compilato il verbale, si deve notificare al trasgressore (se maggiorenne) o alla famiglia/al tutore legale (se minorenne) per posta con raccomandata R.R., entro 90 giorni dall'accertamento la prima copia del verbale unitamente al bollettino di c/c postale per il versamento della sanzione.

3. Inoltrare la seconda copia del verbale all'Ufficio della segreteria Amministrativa, che la trasmetterà al Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, conservando la terza copia presso la Segreteria alunni.

Art. 7 – SANZIONI

1. I trasgressori al divieto di fumo sono soggetti, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa, al pagamento della sanzione amministrativa di legge.
2. Come stabilito dall'art. 7 Legge 584/1975, come modificato dall'art. 52, comma 20, della Legge 28/12/2001 n. 448, e dall'art. 10 Legge 689/1981, come modificato dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 27,50 a €.275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
3. Peraltro, in applicazione dell'art.16 della Legge 689/1981, il pagamento viene previsto sempre con un importo pari al doppio del minimo, quindi pari a 55,00 (€ 100,00 in caso di sanzione raddoppiata).
4. Coloro che, pur essendo preposti al controllo dell'applicazione del presente regolamento, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €220,00 a € 2200,00.
5. L'infrazione al divieto di fumo commessa dal personale dell'Istituto, a causa dell'inosservanza delle disposizioni ed istruzioni impartite con il presente regolamento ai fini della protezione individuale e collettiva, è sanzionabile anche in base alle norme disciplinari in vigore ai sensi del CCNL del relativo comparto.
6. La violazione del divieto di fumo da parte degli studenti sarà presa in considerazione nella valutazione del comportamento. In caso di recidiva, il Consiglio di Classe, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, può decidere l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
7. Le sanzioni amministrative previste sono riassunte nella Tabella A:

TABELLA A

Sanzioni amministrative per il fumatore applicabili nella scuola (utente esterno, dipendente, studente)

NORMATIVA	FATTO ILLECITO	PROCEDI MENTO	SANZIONE PREVISTA	PAGAMENTO ENTRO 60 GG	CHI VIGILA E FA LA MULTA
L.584/75 art. 7 c. 1 L.3/2003 art.51 c. 1 D.L.104/2013 conv. In L. 128/13 art.4	Violazione del divieto di fumo in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto	L. 689/1981	* Da € 27,50 a 275,00	** € 55,00	Funzionario incaricato *** Tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati
L.584/75 art. 7 c. 1 L.3/2003 art.51 c. 1 D.L.104/2013 conv. In L. 128/13 art.4	Violazione del divieto di fumo in tutte le aree di pertinenza dell'Istituto iŶ presenza di donna incinta o di bambino di età fino a 12 anni	L. 689/1981	* Da € 55,00 a 555,00	** € 110,00	Funzionario incaricato *** Tutti gli agenti o ufficiali di PG nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati

* Art. 7 c.1 L. 584/75; art 52 L. 448/01; art 51 c. 5 L.3/03; art. 1 L.311/04

** Si applica la sanzione nella forma più favorevole fra il doppio del minimo e il 1/3 del massimo

*** o il Dirigente stesso, se non ha provveduto alla nomina.

Articolo 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA SANZIONE

1. Al personale dell'istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.
2. Il pagamento, come previsto dal punto 10 dell'Accordo Stato Regioni del 16/12/2004 può essere effettuato:
   a. presso la Tesoreria provinciale, oppure in banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia dell'Entrate) indicando il codice del tributo 131T (corrispondente alla voce Multe e ammende per tributi diversi da IVA")
   b. presso gli Uffici postali, con bollettino di c/c postale n. intestato alla tesoreria provinciale.
3. In ogni caso deve essere indicata la causale del versamento "Infrazione al divieto di Fumo I.C. "Vittorio De Seta" Sellia Marina - Soveri Simeri verbale n° del _____
4. L'interessato dovrà far pervenire , entro e non oltre il 60° giorno dell'avvenuta contestazione o, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla Segreteria Amministrativa dell'Istituto, onde evitare l'incontro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

ART. 9 – RAPPORTI CON LA PREFETTURA

In base alla normativa vigente, i trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l'avvenuto pagamento, presso la segreteria onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.
Il direttore dei DSGA, qualora non abbia ricevuto riscontro dell'avvenuto pagamento da parte del trasgressore entro il termine prescritto di 60 giorni dalla notifica o contestazione , ha l'obbligo di presentare rapporto al Prefetto di Catanzaro.

Articolo 10 - Iniziative di sensibilizzazione

Il dirigente scolastico si farà promotore di iniziative volte a sensibilizzare tutto il personale dipendente al ruolo di modello-esempio nei confronti degli studenti, al fine, soprattutto, di responsabilizzarli sul rispetto e sull'osservanza del divieto. Potrà essere inoltre utilizzato materiale informativo di supporto sui danni da fumo e sui metodi per smettere di fumare.
I docenti Coordinatori di Classe sono incaricati di illustrare agli allievi il contenuto del presente Regolamento.

Allegati alla procedura:
Allegato A: Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo
Allegato B: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza
Allegato C: Rapporto al Prefetto
Allegato D: Comunicazione alla famiglia infrazione divieto fumo

I.C. SELLIA MARINA - SOVERIA SIMERI 88050 Sellia M.na (CZ)

Il Dirigente Scolastico
F.to Prof. Angelo Gagliardi
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,comma 2 D.Lgs n.39/1993"

ALLEGATO A - VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMARE.

Verbale n. ……del…….

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ nei locali _____/area di pertinenza della scuola _____, alle ore _____ il sottoscritto _____ incaricato dell'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla legge 16.01.2003, n. 3, con provvedimento del Dirigente scolastico n. ___ del _____; ha accertato che il Sig. _____, nato a _____il_____residente in _____ via _____ identificato con _____, in servizio presso (se dipendente) _____ ha violato la norma dell'art. 51 della L. 3/2003 in quanto

_____

_____

(sorpreso nell'atto di fumare nel ….; sorpreso nell'atto di spegnere la sigaretta dopo aver fumato, ecc.)

Il trasgressore dichiara:

_____

_____

_____

Per i motivi suddetti, commina allo/a stess … una ammenda pari a € …… ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.

AVVERTENZA

Ai sensi dell'art. 7 della legge 11.11.1975, n. 584, e successive modifiche, per la violazione di cui sopra è prevista l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 27,50 ad Euro 275,00. da effettuarsi: 1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Roma ; 2. con delega alla propria banca al pagamento; 3. presso gli uffici postali. Il pagamento nel caso di pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T,corrispondente alla voce "Multe e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio …….. e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto scolastico Liceo *Socrate*, Roma). Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione. Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

Il trasgressore

_____

Il responsabile preposto

_____

ALLEGATO B - TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Prot. n.

Al Sig. Prefetto della Provincia di Catanzaro

Via _____CZ

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. _____ responsabile preposto Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti

Il Dirigente Scolastico

Allegato C: Elenco nominativi dei preposti alla vigilanza

ADDETTI ALLA VIGILANZA SUL FUMO	
Scuola Primaria Sellia Centro	● Rugiero Maria Grazia
Scuola Primaria Uria	● Ricciardi Maria
Scuola Primaria Calabricata	● Parrotta Caterina
Scuola Primaria Soveria Simeri	● Fratto Catia
Scuola Infanzia Via Mercato	● Catizzone Rosellina
Scuola Infanzia Via Frischia	● Doria Concetta
Scuola Infanzia Calabricata	● Fotino Elena – Galea Anna
Scuola Infanzia Uria	● Cuda Giovanna
Scuola Infanzia Soveria Simeri	● Abruzzo Stefania
Scuola Secondaria di I grado Sellia M.	● Vinci Maria Paola - Candido Giuseppe
Scuola Secondaria di I grado Soveria S.	● Sergi Santina Annamaria

ALLEGATO D - NOTIFICA DI VIOLAZIONE AI GENITORI DELL'ALUNNO MINORENNE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 14 LEGGE N. 689/1981
Prot. n. ……..

Ai Sig. . ……...

genitori dell'alunno …… Classe …….

Via ……. …….

OGGETTO: Processo verbale n….. del …….. Notificazione di violazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 Legge n. 689/1981 .

L'anno ……, il giorno ……., del mese di …….. , alle ore ……., nei locali/oppure nell'area all'aperto di pertinenza dell'istituzione scolastica sede di Via Padre Reginaldo Giuliani, 15 00154 Roma il sottoscritto ……., in qualità di responsabile preposto all'accertamento e contestazione delle violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio 2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento 8 novembre 2013, n. 128, accerta che: l'alunn ……nat … a ……. (….) e residente a …….(….), Via …….., ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto sorpreso a fumare nei locali dell'istituzione scolastica (o negli spazi e nelle aree della scuola) nonostante fossero presenti i cartelli previsti dalla normativa sopra richiamata, nonché il servizio di vigilanza; Pertanto l'allievo è soggetto ad una ammenda pari a € …… ; si allega un modulo F23 precompilato, con le opportune istruzioni.
AVVERTENZA: A norma dell'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituto scolastico, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, il Docente Incaricato per il tramite del Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative. Ai fini dell'instaurazione del contraddittorio previsto all'art. 18, 1° comma, della legge N.689/81, entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione dalla presente contestazione, gli interessati possono far pervenire al Prefetto di Roma scritti e documenti difensivi e possono chiedere di essere sentiti. Il verbalizzante

Il Dirigente scolastico